


N. 00381/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 00424/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

LIS S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Salina, Luca Griselli e Silvio Quaglia, con domicilio eletto presso l'avv. Silvio Quaglia nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato *ex d.P.C.M. 11/10/2010*, in persona del Presidente *pro tempore*, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

*nei confronti di*

C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituita ATI con VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.

Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso gli stessi nel loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;  
VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso gli stessi nel loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di aggiudicazione all'ATI controinteressata della gara indetta per "l'affidamento a corpo tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno", comunicato con nota del Commissario delegato ex d.P.C.M. 11/10/2010 prot. n. 222/12, ricevuta dalla Società ricorrente, a mezzo telefax, in data 2/4/2012;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi, in particolare, i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice, con riferimento tanto alla fase di preventiva ammissione delle candidature quanto a quella di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;  
nonché del contratto, di cui si chiede la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e 122 c.p.a.) ove già stipulato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e delle imprese controinteressate;

Visti il ricorso incidentale e i motivi aggiunti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che, in forza degli artt. 15, comma 5, 16, commi 1 e 2, 55, comma 13, cod. proc. amm., la competenza inderogabile, territoriale o funzionale, è tale anche in ordine alle misure cautelari e il giudice adito, ove non riconosca la propria competenza, può, con ordinanza, rilevare il proprio difetto di competenza, indicando il tribunale ritenuto competente.

Considerato che la questione inerente alla competenza del giudice adito, concernendo un presupposto processuale, precede ogni altra questione di rito.

Dato atto che, con sentenza n. 351 del 21 febbraio 2013, la Sezione aveva accolto i ricorsi proposti dal Consorzio Stabile Pa.Mo.Ter e da Grandi Lavori Fincosit. S.p.a. avverso i provvedimenti di aggiudicazione dell'appalto per i lavori di copertura del tratto terminale del torrente Bisagno.

Dato atto che, con la citata sentenza, era stata respinta l'eccezione, proposta dalla difesa delle imprese aggiudicatrici della gara, di incompetenza funzionale del T.A.R. Liguria in quanto "la competenza funzionale del T.A.R. Lazio – Roma deve ritenersi sussistente solo con riguardo alle ordinanze emergenziali e ai provvedimenti commissariali strettamente consequenziali, non anche nell'ipotesi di provvedimenti amministrativi che, pur esplicandosi in una situazione emergenziale, costituiscano esercizio di una ordinaria attività gestionale. Nel caso di

specie, i provvedimenti impugnati non possono essere considerati alla stregua di atti commissariali in senso stretto, costituendo l'esplicazione di una normale attività gestionale di una gara di appalto per l'esecuzione di lavori di cui la situazione emergenziale non costituisce la causa diretta, ma semmai l'occasione per la loro prioritaria esecuzione".

Dato atto che, con sentenza della quarta Sezione n. 252 del 20 gennaio 2014, il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, accogliendo la censura concernente l'incompetenza del T.A.R. Liguria e conseguentemente dichiarando la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, con la seguente motivazione:

"... l'art. 4 comma 1 dell'o.P.C.M. 19 marzo 2004, n. 3334 stabilì, testualmente, che: "Nel contesto degli interventi volti a consentire il celere superamento della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, il Presidente della regione Liguria si avvale del Provveditore alle opere pubbliche della Regione stessa, il quale come soggetto attuatore, anche avvalendosi dei risultati delle attività di progettazione eventualmente sviluppate da parte di altri soggetti, provvede alla realizzazione di un primo lotto funzionale di opere necessarie a migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente Bisagno nella città di Genova, nonché alla razionalizzazione delle reti di sottoservizi con esso interferenti, procedendo alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto preliminare", con contestuale specifico finanziamento, pari a € 70.000.000,00 (comma 2) e con attribuzione dei poteri di deroga di cui all'art. 6 dell'o.P.C.M. n. 3258 del 2002.

In altri termini, la citata disposizione dell'ordinanza emergenziale ricondusse direttamente e immediatamente al contesto dell'emergenza dichiarata con il d.P.C.M. 29 novembre 2002 (recante "Dichiarazione

dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna”) una specifica situazione emergenziale relativa al deflusso delle acque del Bisagno e della loro interferenza con impianti a rete.

L'art. 1 della successiva o.P.C.M. 23 marzo 2006, n. n. 3506, a sua volta, “Nell’ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, ed al fine di dare continuità alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno...” confermò il soggetto attuatore *ex art.* 4 dell'o.P.C.M. n. 3434/2004 e lo svolgimento delle relative attività (il d.P.C.M. 14 ottobre 2005 aveva dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorici che avevano il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 ed 11 settembre 2005), ribadendo quindi la specifica situazione emergenziale del Bisagno.

Negli stessi sensi si espresse ancora l'art. 10 dell'o.P.C.M. 4 giugno 2008, n. 3675, disponendo “Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 per il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno...”, investendone il Provveditore

interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria (il d.P.C.M. 22 settembre 2006 aveva a sua volta dichiarato l'emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto).

L'accordo di programma, stipulato dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria, in data 16 settembre 2010, inserendosi quindi nell'alveo degli interventi già finanziati e in parte realizzati per la risoluzione della specifica situazione emergenziale del torrente Bisagno, ha finanziato (tra l'altro) i lavori di adeguamento idraulico funzionale della copertura del corso d'acqua, secondo lotto, secondo stralcio funzionale) per l'importo complessivo di € 35.730.000,00 (di cui € 30.730.000,00 a carico del Ministero ed € 5.000.000,00 a carico della Regione).

Con il successivo d.P.C.M. 11 ottobre 2010 è stato quindi nominato il commissario delegato straordinario per l'attuazione dell'intervento.

Orbene, dal ricostruito quadro di riferimento emerge con chiarezza che nel caso di specie le attività e i provvedimenti assunti dal commissario delegato costituiscono diretta e immediata esplicazione dei poteri conferitigli per il superamento della specifica situazione d'emergenza correlata al deflusso delle acque del torrente Bisagno, con il completamento delle opere necessarie per la definitiva regolazione e messa in sicurezza dell'alveo in relazione alle note problematiche rivenienti dalla stretta e intensa interferenza del corso d'acqua e delle sue piene con il fitto tessuto urbano che lo circonda.

In altri termini, e a differenza che nelle fattispecie considerate dall'invocata sentenza di questo Consiglio (Sez. V, 30 giugno 2011, n. 3921), non può sostenersi che la situazione emergenziale costituisca

“...piuttosto, l’occasione e il contesto per l’emanazione dell’autorizzazione, ma non la causa immediata e diretta” (in quella circostanza si trattava di proroga di autorizzazione concernente trattamento di rifiuti emanata da presidente di una regione commissario delegato all’emergenza ambientale), laddove la risoluzione della situazione emergenziale, mediante la realizzazione dei lavori necessari alla regolazione e messa in sicurezza del corso d’acqua, costituisce appunto e propriamente la causa dell’attribuzione dei poteri commissariali”.

Ritenuto di doversi conformare ai principi enunciati dal giudice d’appello, anche per evitare che impugnative concernenti la medesima vicenda procedimentale possano essere definite da giudici diversi, con possibile formazione di giudicati contrastanti.

Considerato che deve essere affermata, pertanto, la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, a conoscere del presente ricorso;

Ritenuto, conseguentemente, di dover declinare la propria competenza e di dare atto che, in base a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, cod. proc. amm., a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito davanti al Tribunale dichiarato competente, mediante riassunzione della causa da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), pronunciando sull’istanza cautelare, come in epigrafe proposta, dichiara il proprio difetto di competenza e indica quale giudice competente il

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)